# DISCORSO

PRONUNZIATO

## ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

DAL CAVALIERE

## CARLO BONCOMPAGNI

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**nella seduta del 28 giugno 1852**

NELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE

SUL

## CONTRATTO CIVILE DEL MATRIMONIO

TORINO, 1852.
TIPOGRAFIA G. FAVALE E COMP.

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA

Signori, allorquando il ministero che tiene attualmente le redini del governo, fu nuovamente costituito, la prima questione che gli si affacciò fu quella della legge del matrimonio. I due onorevoli deputati, che l'uno dopo l'altro mi precedettero nel ministero di grazia e giustizia, vi spiegarono nell'ultima seduta i motivi per cui si fosse finora soprasseduto alla presentazione di questa legge. Quei motivi erano plausibili; tuttavia non può negarsi che quando agli indugi si fossero aggiunti nuovi indugi, il contegno del governo avrebbe preso aspetto di tergiversazione; e la tergiversazione che cosa fa? Se la tergiversazione rovina il credito degli individui, la tergiversazione anche solo apparente fa qualche cosa di peggio in politica, essa toglie ai governi quella che ne è la prima forza, la fiducia dei popoli (*Bravo! Bene!*). Noi non potevamo dunque indugiare.

Nel risolvere quella questione noi non avevamo che due partiti a cui attenerci; o proporvi la legge, o venire risolutamente a dichiararvi che la politica seguìta dappoi il 1850 non poteva più mantenersi; che a dispetto della solenne promessa fatta nella legge del 1850, che a dispetto delle nuove promesse che erano scese da una bocca augusta, il governo non avrebbe più presentata la legge del matrimonio. Quando noi avessimo fatto ciò, noi avremmo abbandonato la via della politica liberale, la via di

quella politica che in questi ultimi anni, in mezzo allo sconvolgimento universale delle cose europee, fu la gloria e la salvezza del Piemonte (*Viva approvazione*), di quella politica liberale la cui conservazione fu il solo motivo che ci indusse al sacrificio della nostra quiete, gli uni per entrare nell' amministrazione dello Stato, gli altri per rimanervi.

Le trattative con Roma dovevano elleno essere un ostacolo che ci facesse rimanere dal proporre questa legge? Io vi confesso, o signori, che rimasi non poco maravigliato alloraquando udii una tale obbiezione uscire dalla bocca di un magistrato (*Vivi segni di approvazione*); la magistratura non può ammettere che le leggi interne del paese siano mai argomento di trattati con chicchessia (*Vivissimi applausi*).

Noi vogliamo, noi desideriamo gli accordi colla Santa Sede in quello che concerne le condizioni della Chiesa, le condizioni del clero nella nostra monarchia costituzionale, ma rispetto alla competenza dei magistrati, rispetto ai diritti dei cittadini, rispetto alle riforme delle leggi civili, noi non crediamo necessario di venire ad accordi con chicchessia (*Bravo!*); nè crediamo che questi principii, altamente proclamati dal governo, possano formare mai argomento di dissensione fra noi e la Santa Sede (*Applausi*).

Ci si disse che la legge è imperfetta; ci si disse da altri che essa è un male. Signori! Qui occorre un' osservazione, che servirà forse a discolpa di chi la propose, ed è che in tutti i codici attuali di Europa, come in tutti i codici più antichi, la parte più imperfetta è quella che regola i diritti della famiglia, è quella soprattutto che regola il matrimonio. Il matrimonio non trova il suo fondamento nel diritto, lo trova nella morale, lo trova nei sentimenti e negli affetti del cuore umano, lo trova nella legge del dovere, lo trova soprattutto nella religione, di cui

si debbe pure proclamare la sacra, e salutare influenza. Io vi confesso dunque di buon animo che la legge è imperfetta. Non esaminerò se sia più imperfetta degli altri progetti che avrebbero potuto farvisi innanzi, ma credo potervi dimostrare che i sommi principii sui quali essa si regge, sono tali da poter essere ammessi, sia pel modo con cui provvedono su questa importante materia, sia per l'armonia che mantengono colle opinioni della nazione, e con le leggi fondamentali dalle quali è governato lo Stato.

La prima questione che ci si presentava da risolvere era questa: i magistrati civili debbono avere giurisdizione sul matrimonio? Siffatta questione bastava proporla per trovarla risolta. Noi la trovavamo risolta dal principio sul quale si fonda l'ordine politico dei popoli moderni, che cioè tutti i diritti dei cittadini, quali essi siano, debbono trovare una tutela nelle leggi e presso i magistrati; noi la trovavamo risolta dall'articolo 68 dello Statuto, il quale proclama che ogni giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome da magistrati che egli istituisce: noi la trovavamo risolta dai principii che erano stati accettati dalle due Camere del Parlamento nella solenne discussione della legge 9 aprile 1850; noi la trovavamo risolta nel disposto dell'articolo ultimo di quella legge; noi la trovavamo risolta dal voto quasi unanime della nazione, la quale aveva aderito ai principii che i poteri legislativi avevano consecrato.

Da questo semplicissimo assioma che la legge ed i magistrati civili debbono avere giurisdizione sul matrimonio, procedono tutti gli altri che diedero occasione a tante controversie. Ogni fatto che dà origine a diritti debbe constare per prove autentiche: la prova autentica non esiste se non vi si frammette un ufficiale istituito dallo Stato, ond'è che la legge debbe stabilire una forma per cui consti in modo autentico della celebrazione del matrimonio,

che debbe commetterne l'esecuzione ad un suo mandatario.

Noi dovevamo dappoi (ed in ciò non facevamo che attenerci al prescritto dell' ultimo articolo della legge del 1850) stabilire le condizioni, secondo le quali il matrimonio è valido, secondo le quali le persone sono capaci od incapaci di contrarlo. In questa parte, noi abbiamo portato due variazioni alla legislazione presente, noi abbiamo proposto che il matrimonio non possa celebrarsi prima dell'età di diciotto anni pei maschi, e di quindici per le femmine; abbiamo proposto che i minorenni non possano celebrarlo senza l'assenso di coloro che esercitano la patria potestà, o che tengono le loro veci. Abbiamo creduto che un atto così solenne, un atto che decide, di tutta la vita, non possa contrarsi nei primordii dell' adolescenza. Noi abbiamo creduto che chi non può disporre della minima parte delle sue sostanze, senza il consenso de' suoi genitori o di chi ne tiene le veci, non possa disporre senza la loro approvazione di tutta la sua vita, di sè stesso, di tutto il suo avvenire.

Noi abbiamo ridotto i vincoli di parentela che formano impedimento al matrimonio, ai più stretti legami del sangue e dell' affinità, a quelli cioè da cui sono congiunti per una parte i cognati, per l'altra gli zii e nipoti. Abbiamo creduto che nei nostri costumi fossero quelli i soli casi in cui la famigliarità della convivenza può far velame a meno oneste relazioni, con la speranza che possano in seguito coonestarsi mercè il matrimonio. Le leggi antiche portavano assai più oltre questo impedimento fondato sui costumi di quei tempi, in cui l'abitudine della convivenza, e quindi l'occasione delle meno oneste relazioni si allargavano assai più che non avvenga ai tempi nostri.

Queste sono, o signori, le semplicissime variazioni che abbiamo portato negli impedimenti del matrimonio; eppure ci si è detto che con ciò noi avevamo perturbato l'ordine

delle famiglie, che avevamo fatto un' innovazione mostruosa; per poco non si disse che noi riconducevamo la società alle condizioni di vita ferina in cui i poeti dell'antichità, ed i filosofi del secolo scorso finsero che fosse nei suoi primordii il mondo, quando non erano, dicevano essi, nè religioni, nè leggi, nè nozze legittime. Contro queste nostre proposizioni s'invocò l'autorità sempre veneranda delle dottrine religiose, accusandoci di tentare un' usurpazione sacrilega dei diritti della Chiesa.

Signori, è questione antica tra coloro che si occupano di materie canoniche, se appartenga allo Stato la facoltà di stabilire degli impedimenti dirimenti al matrimonio. Io non cercherò da quale parte stia la ragione, da quale il torto, farò soltanto questa domanda: la dottrina che nega questa facoltà allo Stato fu ella professata sempre dappertutto, da tutti? giacchè sono questi i veri indizii della cattolicità (*Adesione a sinistra*): che se io cerco la risposta a siffatta questione, trovo che la Chiesa cristiana nei suoi primordii si sottopose alle leggi di Roma pagana, trovo che gli apologisti del cristianesimo fecero solenne professione di questa sottomissione che esibirono agli imperatore in difesa della loro religione; trovo che dappoi Costantino fece sedere il cristianesimo sul trono dei Cesari, senza che mutassero sostanzialmente le basi di quella legislazione, e senza che alcuna protesta uscisse dai pastori della Chiesa. Eppure anche in quei tempi essa invocava la benedizione del cielo sulle nozze, essa rialzava la famiglia infondendovi l'idea della dignità delle persone che la compongono, della gravità dei doveri che esse devono compiere; e ciò faceva non invocando diritti legislativi o giurisdizioni contenziose, ma conciliandosi la riverenza spontanea dei popoli colla santità delle sue dottrine. Non credo dunque che rivendicando all' autorità civile questo diritto, si possa dire che noi abbiamo violato verun principio cattolico, perchè il principio che

vi si oppone non fu professato sempre (*Vivi segni di adesione*).

Nei tempi che succedettero alla rovina dell'impero romano, la giurisdizione dei vescovi iniziata sotto gli ultimi imperatori si allargò a poco a poco. Si allargò perchè la potenza della Chiesa era allora la sola che non si fondasse sulla violenza, perchè era la sola che conservasse qualche tradizione della sapienza, e della civiltà antica.

Mentre si attribuivano alla Chiesa i giudizii dei matrimonii era naturale che le si accordasse la ragione di statuire le regole secondo le quali questi fossero validi od invalidi. Allora niuno si formava il concetto di quei codici in cui è regolata l'universalità dei diritti pubblici e privati dei cittadini, era naturale che i principi non rivendicassero le ragioni che competono al legislatore. Questo stato di legislazione, in molte parti modificato dopochè furono istituite le regolari magistrature giuridiche, durò tuttavia fin verso il fine del secolo scorso.

Tuttavia non vedo che tra gli scrittori più ortodossi fosse opinione unanimemente consentita quella che alla Chiesa sola spettasse il diritto di statuire gli impedimenti dirimenti del matrimonio.

Io non vi citerò alcuno di quelli che potrebbero aver taccia di meno riverenti alla santa sede, di troppo avversi alla giurisdizione ecclesiastica, vi ricorderò quello che vi accennava ieri l'altro, l'onorevole deputato Asproni, come San Tommaso d'Aquino dicesse che alla Chiesa spetta regolare il matrimonio pel bene della religione e alla potestà civile spetta regolarlo pel bene della comunanza sociale.

Fra gli scrittori più recenti potrei citarne molti altri: ne citerò un solo, il quale se veramente non ha fama di molta castigatezza, non ha neppure quella di essere avverso nè alla santa sede, nè alle immunità ecclesiastiche; voglio dire il gesuita Sanchez (*Movimento di meraviglia*).

Ecco dunque in quali termini esso parla dei diritti di statuire gli impedimenti al matrimonio: « Si debbe senza dubitazione affermare che possa il principe secolare, per la natura della sua podestà, fissare degli impedimenti dirimenti ai suoi sudditi.....

« ..... non osta alla podestà del principato secolare che il matrimonio sia sacramento, perchè la sua materia è un contratto civile : per questa ragione, egli può per giusta causa renderlo nullo, come se non fosse sacramento, rendendo le persone inabili a contrarre, e così annullando il contratto (1). »

Queste dottrine furono argomento di disputazioni nelle scuole insino al fine dello scorso secolo. Allora divenne opinione, divenne pratica universale, la supremazia assoluta della podestà che regge lo Stato.

Vedete infatti come tutte le costituzioni, tutte le leggi sorte da quasi un secolo, per quanto variino nella più o meno larga parte di diritto che fanno alla podestà del principe, e delle assemblee che concorrono insieme a lui nel deliberare le leggi, nella maggiore o minor parte di libertà che lasciano ai cittadini, abbiano sempre riconosciuto, come base universale della legislazione quella supremazia assoluta rispetto alle materie matrimoniali. Questo principio fu attuato da Giuseppe II e dall' Assemblea costituente di Francia, e poscia da Napoleone, che lo fece passare nel suo codice, il qual codice, più o meno riformato, divenne il diritto comune di tutta l'Europa. Nella legislazione matrimoniale, il gran principio di diritto moderno non fu abbandonato, tranne che da alcuni piccoli Stati, in cui qualche impeto di reazione faceva porre in non cale i principii sopra i quali si fonda la civiltà moderna.

(1) Sanchez de Matr., lib. 7, disp. 3, n. 2.

Nè si dica che questa condizione di cose rispetto alla legislazione del matrimonio appartiene alle opinioni del secolo scorso, che non serbavano abbastanza la riverenza alla religione de' nostri padri. Fu, è vero, questo mutamento iniziato in Francia duranti le agitazioni del 1790, ma allorquando Napoleone si rappacificò colla Chiesa non venne per nulla alterato; nè lo fu nel 1814 allorchè la costituzione promulgata da Ludovico XVIII proclamava la religione cattolica religione dello Stato; nè fu mai apertamente contrastato nelle assemblee francesi, neanche dalla parte più restia ad acconsentire ai nuovi principii; nè vi è alcun cenno che si voglia battere un' altra via oggi che il governo di quella nazione si mostra più che non fosse in altri tempi, aderente al clero. Così avvenne in Germania: iniziata da Giuseppe II la legislazione civile sul matrimonio, non fu alterata nè anche in questi ultimi anni quando l' Austria abbandonò gran parte delle massime di quell' imperatore. Da tali esempi potete raccogliere, che in ordine agli impedimenti del matrimonio non avremmo potuto venire in diversa sentenza senzachè abbandonassimo un principio il quale oramai era passato quasi nel diritto pubblico dell'Europa.

Ci si affacciava indi un' altra questione, ed era questa: giacchè noi abbiamo dato ai magistrati civili la giurisdizione sul matrimonio, giacchè abbiamo voluto che questo fosse registrato da un ufficiale che tenesse il suo mandato dallo Stato, giacchè noi avevamo voluto che la legge statuisse sugli impedimenti, dovevamo stabilire per regola generale una forma di matrimonio, in cui gli atti religiosi non fossero prescritti?

Questa parte della legge io vi confesso che è la meno avventurata. Coloro che la difesero, ce la concedettero, direi quasi, per la durezza del nostro cuore; coloro che la impugnarono non si placarono per questo principio che, in onore del cattolicismo, era stato solennemente sancito.

Io tuttavia non intendo per nulla di abbandonarlo. L'ho proposto in questo progetto, e lo proporrei ancora se dovessi ritornare sulla stessa questione. Non mi fermerò, o signori, in quell' interminabile controversia circa la distinzione del sacramento e del contratto, circa il prevalere dell' uno o dell' altro, circa la separazione delle due podestà spirituale e temporale, circa l' interpretazione da darsi all' articolo 1° dello Statuto. Io procederò da un principio assai più semplice, assai più ovvio, dal principio cioè che l' essenza del matrimonio consiste in ciò, che al cospetto della società civile esso sia una congiunzione riconosciuta dalla coscienza degli uomini per lecita ed onesta. Io enuncierò quest' altro fatto, che la coscienza del nostro popolo non riconosce per lecita ed onesta altra congiunzione, se non quella che è consacrata dalla religione. Se nella nostra legge, noi avessimo abbracciato un diverso principio, questa non sarebbe stata da tanto da variare la sua persuasione, la sua convinzione, e per di più essa avrebbe scapitato della sua autorità morale, giacchè il legislatore debbe tener conto di tutte le opinioni non solo di quelle che sono condotte dal progresso dei tempi e delle nuove libertà; ma sì pure di quelle che sono profondamente radicate nel popolo, che sono immedesimate colle sue credenze, colle sue abitudini, colle sue tradizioni. Nè mi muove in contraria sentenza l' opinione che non si debba imporre un atto religioso a colui che non vi è portato dalla propria coscienza, dalla propria convinzione. Il matrimonio non è una instituzione le cui condizioni si possano variare a talento da colui che lo contrae. Esso ha fondamento nella persuasione d' una società. Colui che vuol contrarre le nozze contrariamente ai principii che sono nella coscienza universale della società, non debbe essere ammesso a dichiararlo al cospetto del magistrato civile.

Nè mi commove l'esempio delle altre nazioni che adottarono il principio che noi abbiamo rifiutato, perchè esso si può ridurre ad un solo, a quello della Francia, giacchè gli altri paesi che entrarono in questo sistema, vi entrarono perchè aveano sempre conservato, o perchè non s'erano mai, se non forzatamente dipartiti dal sistema di leggi che era stato introdotto nel 1790 dai legislatori francesi. La filosofia che aveva educati questi alle dottrine civili e politiche io non posso accettarla in tutte le sue parti; ma non esito a dire che essi furono altamente benemeriti dell'umanità per molti titoli: che furono altamente benemeriti soprattutto perchè introdussero nel governo il principio del libero esame, della libera discussione. Essi ebbero tuttavia un torto grave, un torto che rese le loro opere meno durature che non avrebbero dovuto essere.

Essi non tennero conto abbastanza delle credenze, delle abitudini e delle tradizioni del popolo. Questo errore apparisce, come in molte altri parti delle loro leggi, così anche in quelle che appartengono al matrimonio. Fu questo il motivo per cui non credemmo dover procedere nella via in cui essi ci avevano preceduto.

Dopo aver posto questo principio dovevamo tuttavia prevedere un caso, quello cioè in cui non si potesse osservare la forma che la legge civile prescriveva per dar legittimità al matrimonio.

Se in questo caso avessimo rimesso in balìa dell'autorità religiosa di sancire o di non sancire il matrimonio, tutta la nostra legge sarebbe stata un'illusione, sarebbe stata promulgata, ma non avrebbe mai avuto alcuna sanzione nella sua esecuzione. Nei tempi andati, anche prima che i codici moderni statuissero l'ingerenza diretta e continua della legislatura e del magistrato civile circa i matrimonii, era prevalsa la consuetudine che od i magistrati giuridici o la podestà che governa lo Stato prendessero qual-

che volta cognizione della celebrazione delle nozze conceduta o rifiutata dalla podestà religiosa. Così vediamo nei Parlamenti francesi le appellazioni di abuso spesso usate verso i ministri del culto che si rifiutano alla celebrazione del matrimonio. Così nelle leggi austriache noi vediamo i mezzi politici adoperati contro quei ministri i quali ricusano l'esecuzione della legge. Vediamo anzi in questo paese qualche cosa di più, vediamo i ministri del culto costituiti ufficiali dello stato civile.

Signori, questo sistema non ci pareva nè decoroso per la religione, e pe' suoi ministri, nè conveniente al sistema di libertà, con cui noi vogliamo procedere, come con tutti i cittadini, così colla Chiesa. Noi abbiamo stimato che fosse miglior sistema statuire che in questi casi il consenso solennemente dichiarato di voler contrarre il matrimonio, bastasse per se solo a rendere legittime le nozze. È questa disposizione che fu segno alle più violenti accuse che si sono scagliate contro il progetto di legge. Noi con quest' articolo abbiamo, secondo i nostri avversari, offeso la coscienza degli uomini onesti, abbiamo insultato la religione della nazione, abbiamo trasgredito il primo articolo della nostra legge fondamentale. Ma tutte queste imputazioni sono elleno fondate? Ci siamo noi cotanto allontanati dalle dottrine e dalle discipline della Chiesa cristiana in punto di matrimonio? Io non lo credo.

La Chiesa cristiana riconobbe tre generi di matrimonio: il matrimonio benedetto dai sacerdoti, il quale è il solo consentaneo alle sue massime, il matrimonio semplicemente consentito dalle parti, e finalmente il matrimonio, in cui la volontà di unirsi in legittime nozze sia dichiarata al parroco dai contraenti.

La Chiesa ne' suoi primordii....., (e qui perdonatemi, se entro un momento a discorrere di cose ecclesiastiche; io non amo che le aule legislative diventino una palestra

di teologia; ma quando furono calunniate, oso dire, le intenzioni del governo, è pur necessario che gli si conceda di ricorrere ad ogni maniera di argomenti per difendersi) *(Bravo! Bene!)*.....

La Chiesa cristiana ne' suoi primordii riguardava come cosa profana i matrimonii che non fossero da lei benedetti; ma tuttavia da essa non si dubitò mai della loro validità. E perchè? perchè erano fatti secondo la legge civile. E qui, o signori, non vi cito alcun autore di sospetta autorità; vi cito un padre benedittino della congregazione di San Mauro, vi cito il padre Chardon, che nel secolo scorso scriveva la storia dei sacramenti. La validità del sacramento del matrimonio semplicemente consentito fu mantenuta in tutta la sua forza, finchè stette in piedi l'impero romano. Così noi troviamo nella Novella settantesima quarta di Giustiniano (e notate che i monumenti della storia ecclesiastica non ricordano un solo richiamo fatto dalla Chiesa, come di usurpazione sulla sua autorità) una forma che si accosta assai a quella del matrimonio civile usata ai nostri tempi. Prescriveva l'imperatore che i matrimoni delle persone illustri dovessero farsi per atto autentico, e stabiliva che quelli delle altre persone dovessero contrarsi al cospetto del difensore della città. Caduto l'impero romano, ai tempi degl'imperatori Carolingi si trovano alcuni capitolari, i quali stabilivano che la benedizione nuziale dovesse sempre precedere alle nozze, che non fossero riguardati come validi i matrimonii, in cui essa non si fosse ottenuta. Osservate che queste erano prescrizioni che procedevano dagl'imperatori. Ben presto però questo modo di stabilire i matrimonii cadde in desuetudine, e noi abbiamo un'epistola di Nicolò I ai Bulgari, nella quale spiegando le condizioni, secondo cui il matrimonio è valido nella Chiesa cristiana, incomincia per dire come si usi benedire gli sposi, come sia un grave peccato al cospetto della co-

scienza cristiana il trasandare questa forma, ma riesce poi a conchiudere che il solo consenso di coloro, della cui congiunzione si tratta, basta per stabilire il matrimonio. Questa stessa massima noi la troviamo in due rescritti dati nel secolo XII da Alessandro III, i quali hanno trovato luogo nella collezione delle decretali. Nell'uno e nell'altro rispondendo sul caso speciale che gli era sottoposto, quel pontefice stabiliva che le nozze dovessero tenersi per valide, che dovesse negarsi alle parti ogni facoltà di contrarre un nuovo matrimonio per ciò solo che esse avessero dichiarato il loro consenso.

Da questa forma tuttavia sorgevano gravi disordini; succedevano molti casi in cui era dubbio se la donna dovesse aversi per moglie legittima o per concubina, se i figli dovessero aversi per figli naturali, o per legittimi, cosicchè procedendo in quello stile era pericolo che venisse meno quella riverenza che la religione cristiana aveva sempre voluto attribuire alle nozze.

A questi disordini rimediò il Concilio Tridentino, il quale dopo aver assolutamente vietate le nozze clandestine, stabilì che dovessero contrarsi al cospetto del parroco e di due testimoni, ma non stabilì che dovesse intervenirvi la benedizione nuziale, e la presenza materiale del parroco non fu prescritta come consacrazione religiosa, sibbene come solenne documento del consenso delle parti. Ora questa decisione del Concilio Tridentino, debbe ella riguardarsi come uno di quei principii morali che obbligano sempre e dappertutto, qualunque sia il fatto dei legislatori civili? No, o signori. Fu sempre tenuto nella Chiesa, che i precetti del Concilio Tridentino sulle forme del matrimonio non obbligassero se non là dove erano stati promulgati. Così essi traevano la loro virtù obbligatoria, non da intrinseca virtù, ma dal fatto del principe che li faceva promulgare; ed anche di ciò abbiamo un

solenne documento, per cui vi citerò ancora uno di quegli autori, di cui nessuno a nome delle prerogative della Chiesa, mi ricuserà l'autorità, l'autore delle conferenze teologiche di Parigi sul sacramento del matrimonio, il quale ci riferisce come sul principio del secolo XVII, il duca di Bar avendo ottenuto dal pontefice dispensa per contrarre le nozze colla sorella di Arrigo IV, il pontefice gli scrisse vi si procedesse pure, e, se i precetti del Concilio Tridentino non fossero stati promulgati nella Lorena, si potessero contrarre al cospetto del magistrato civile.

Voi vedete adunque che allorquando in alcuni casi noi ommettiamo quelle forme, non siamo tanto lontani dal precetto della Chiesa, non ci discostiamo certamente dallo spirito che ispirava i padri tridentini. Al postutto noi non intendiamo entrare in una questione di coscienza. La Chiesa ha le sue leggi alle quali si tengono obbligati tutti i fedeli. Noi non vogliamo meomarne l'autorità: ciò solo sosteniamo, che quest'autorità non è necessario sia sempre puntellata dalla forza coattiva della legge civile; ciò solo sosteniamo che l'autorità morale che compete ai precetti della Chiesa, non è tale da render validi o nulli i matrimoni al cospetto dell'autorità civile (*Bene!*).

Io avvertiva testè come all'esordire della rivoluzione di Francia, fosse stabilito qual sola forma di matrimonio obbligatrice al cospetto dei tribunali civili quella che aveva luogo nanti agli uffiziali dello Stato. La Francia era allora in piena rivoluzione, l'autorità della Chiesa posta in obblio, il culto manomesso. Alcuni anni dopo Napoleone il grande v'instaurava l'esercizio del culto cattolico; e Pio VII pontefice di santa e venerata memoria, ribenediva la Francia. Ora faceva egli in quel momento qualche protesta circa il modo con cui si contraevano i matrimoni? Riguardava egli la Francia solo per aver adottata la nuova forma, esclusa dal consorzio dei popoli cattolici e civili? (*Sensazione.*)

No, o signori, egli non faceva allora alcuna osservazione a questo proposito. I riclami succedevano soltanto l'anno vegnente quando cominciava a rompersi la concordia tra l'imperatore e il pontefice, ma essi non si riferivano già all'articolo del codice civile, sì agli articoli organici del concordato, dei quali il papa si richiamava come violatori dellá libertà della Chiesa in quanto vietano sotto pene temporali ai ministri del culto di celebrare il matrimonio religioso, prima che si fosse addivenuto al matrimonio civile. La quistione fu un' altra volta dibattuta nel 1831 allorquando una nazione vicina alla Francia, il Belgio, si rivendicava a libertà dall'Olanda. Voi sapete, o signori, che in quella rivoluzione si frammettevano due parti, l'una tenera principalmente della libertà civile, l' altra tenera del cattolicismo, e della libertà religiosa. Si raccolse il congresso in cui si agitava la quistione della costituzione civile del matrimonio. in occasione che si deliberava sulla legge fondamentale.

Ebbene, credete voi che la parte cattolica, la parte più infervorata dell'idea religiosa ci facesse qualche opposizione? No, o signori, allora i cattolici del Belgio come la corte romana nel 1803 contrastavano solo a quell'articolo della costituzione il quale fu poi adottato, secondo il quale era fatta un'eccezione alla libertà assoluta, dei ministri del culto, in quanto si vietava loro di procedere alla celebrazione del matrimonio religioso senza che fosse preceduto il matrimonio civile. Infatti il signor Gerlache primo presidente della corte di cassazione, che era allora come è ancora oggidì uno dei più caldi fautori della parte cattolica, che nella rivoluzione del Belgio non vedeva allora, come non vede oggi altro che un mezzo di emancipare la Chiesa da tutte le pastoie dei legislatori civili, così discorreva a questo proposito:

« Eh bien, messieurs, après y avoir mûrement réfléchi

je ne pense pas que le principe doive fléchir dans cette circonstance.

« La religion confère le sacrement, la loi civile confère les effets civils.

« Si les époux ne sont pas unis devant le magistrat, le mariage est privé de ses effets légaux, etc. »

Ecco in quali termini esso parlava, ed io non penso che alcuno fra quelli che qui ci si fanno innanzi come oppositori alla nostra legge, possa pretendersi più zelante dei diritti della Chiesa e della sua giurisdizione che quel magistrato di cui io onoro la virtù, ma di cui non posso accettare quasi alcuna delle opinioni.

Senonchè, qui io vedo un' altra obbiezione che mi si può fare. Mi si dirà: giacchè reputate il matrimonio civile cosa tanto innocente, giacchè voi non ci vedete nulla di ripugnante ai principii religiosi, perchè l'avete introdotto come eccezione e non come regola generale ? Perchè noi crediamo che i popoli si governino non colle dissertazioni canoniche o teologiche, ma colla persuasione e colle convinzioni, e che quando queste convinzioni sono profondamente radicate, noi avremmo un bel citare testi o autorità per dimostrare che questa nuova instituzione deve essere accettata, essa non prenderà radice se contro di lei protesta la coscienza dei popoli. Ma noi questo principio lo abbiamo ammesso nei casi in cui vi siamo stati costretti dalla necessità, nei soli casi in cui abbiamo stimato che senza ammettere questa eccezione tutto l'edifizio delle nostre leggi sarebbe rovinato.

Noi l'abbiamo ammesso in modo che potessero evitarsi sempre le occasioni di collisione tra Chiesa e Stato, non riconoscendo per valido alcuno di quei matrimoni in cui la podestà ecclesiastica fosse assolutamente impedita dalle leggi che governano il suo ministero di riconoscerlo e di consacrarlo.

Questi, o signori, sono i principii che ci hanno governato nello stabilire i fondamenti della nuova legislazione del nostro paese in ordine al contratto civile del matrimonio.

Quale effetto produrrà questa legge sulle condizioni religiose e morali del nostro paese? (*Udite! Udite!*)

Tale questione ci ha profondamente preoccupati, perchè sapevamo che l'ordine politico si fonda sull'ordine morale. Noi abbiamo considerato come la condizione della religione e le relazioni tra la Chiesa e lo Stato debbono informarsi alle condizioni della civiltà e dei tempi. Noi abbiamo creduto che, quando le massime, su cui si fondano le condizioni di un popolo rispetto alla sua religione, ripugnassero all'opinione universale ed a quella libertà che tutta la nazione vuole mantenere, sarebbe ben compromessa presso quel popolo la riverenza alla religione. Noi abbiamo creduto essere necessario di stabilire queste relazioni in tal modo che esse potessero venire volonterosamente accettate e da chi è sollecito degl' interessi dello Stato e da chi è zelante degl'interessi della religione. Noi abbiamo creduto che questo risultamento non si potesse ottenere senza osservare due condizioni, la prima delle quali consiste nell'indipendenza dello Stato, alla quale è correlativo un altro termine, quello della libertà della Chiesa.

Non che io intenda per indipendenza dello Stato dalla Chiesa che quello non debba tenere alcun conto di ciò che agli occhi di chicchessia, credenti o non credenti, appare il più gran fatto nella condizione di un popolo, cioè delle sue convinzioni, delle sue credenze religiose.

Non che io intenda la libertà della Chiesa in un tal senso, che si possano ad un tratto distruggere tutte le leggi che danno allo Stato qualche diritto di sorveglianza sulle cose sacre; ma questo io credo che il clero, che il sacerdozio, che la Chiesa debbano partecipare a quelle condi-

zioni di libertà che le nuove nostre leggi assicurano a tutti. Noi abbiamo creduto che la Chiesa e lo Stato siano due cose troppo grandi, perchè basti che esse rimangano a cospetto l'una dell'altra, senza avere altra relazione che quella di non nuocersi. Noi pensiamo che lo Stato è tenuto di rispettare la Chiésa come la Chiesa debbe rispettare le condizioni politiche di uno Stato. Noi vediamo che la Chiesa si è acconciata alle condizioni imposte alla società dagli imperatori pagani; che si è acconciata alle condizioni del feudalismo, alle condizioni delle monarchie assolute, perchè un' instituzione eterna non pericola per variazioni che succedano coll'andar dei tempi: indi noi avremmo creduto fare un insulto a quella grande, a quella divina instituzione, quando avessimo dubitato un momento che ella potesse acconciarsi senza abbandonare alcuna delle sue massime, senza menomare in nulla la sua santità alle condizioni che fanno ai popoli le libertà costituzionali ( *Segni generali d'approvazione*). Siamo noi riusciti ad ottenere questo risultamento ?

No, o signori, dobbiamo dirlo sinceramente. Noi abbiamo il dolore di vedere che molti uomini di timorata coscienza, molti ministri della Chiesa tengono in sospetto le nostre libertà. Ma noi confidiamo nel giudizio degli uomini imparziali , i quali giudicheranno se il governo e la nazione siansi mostrati avversi alla religione ed alla Chiesa.

Noi confidiamo che questi giudizii imparziali finiranno per divenire quella opinione universale, spontanea, duratura, la quale darà documento ai rettori della Chiesa delle condizioni del nostro popolo, la quale dileguerà tutti i sospetti che essi hanno concepito.

Ho inteso farsi in questa Camera sinistri presagi sulle turbolenze che questa legge sarà per suscitare. Ho inteso a dire che allorquando il giudice dichiarerà un matrimo-

nio valido od invalido, il vescovo, usando de' suoi poteri, porterà una sentenza di scomunica contro il magistrato civile, che il magistrato civile userà della sua forza, che la persecuzione religiosa ne seguirà infallibilmente (*Movimento*).

Quando io udiva queste parole, domandava a me stesso se noi vivessimo in pieno medio evo o nel secolo XIX (*Vivi segni d' approvazione*); io domandava a me stesso in qual concetto si tenesse l' indipendenza e la dignità di questo Stato, quasi i ministri della Chiesa non dovessero riconoscere in lui quei diritti che riconobbero a tutti gli altri Stati che assai meno discretamente usarono della loro libertà (*Vivissimi segni d'approvazione*). Io porto una rispettosa fiducia nel senno e nella benignità della Chiesa cattolica, custode di una dottrina perenne; io so che, non ostante alcuni sinistri presagi, come ella scongiurò in altri tempi le procelle che poteano sorgere dai contrasti tra lei e lo Stato, le allontanerà anche in questa occasione.

In quanto a coloro che, senza averne alcun mandato, assumono in un modo assai temerario la difesa degli interessi della Chiesa (*Applausi*); quanto a coloro che fanno della religione un segnale di parte, ed un istromento di dominazione (*Bene! Bravo!*), finchè i loro insulti si indirizzeranno alle nostre persone, noi non vi opporremo che il più profondo disprezzo (*Applausi*); quando si indirizzeranno alle leggi, alla costituzione dello Stato, noi troveremo nelle leggi, nella costituzione dello Stato, nella fiducia di cui ci onorano la Corona ed il Parlamento la forza di reprimerli con tutta quella energia che la gravità della cosa sarà per richiedere (*Applausi vivissimi e prolungati*).

AMM. PROV. DI TORINO
№ 15653
BIBLIOTECA
115304